

Ordine Avvocati di Gela - Posta Certificata



COA-GL
Anno/N. 2020/3539
Data 12/10/2020 09:45:31
Prot. IN ENTRATA
Class. 08

Da: prot.tribunale.gela@giustiziacert.it
Inviato: sabato 10 ottobre 2020 12:13
A: ord.gela@cert.legalmail.it; prot.procura.gela@giustiziacert.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 10/10/2020.0001887.U
Allegati: Segnatura.xml; scans_temp_20201010121119_9449.pdf

~~Visto~~
 si pubblichi sul sito web del COA
 si invii agli iscritti con mail ordinaria
 si invii agli iscritti con PEC
Gela, li 15/10/20

TRIBUNALE DI GELA

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI PER LA STIPULAZIONE DEL PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI DOVUTI AI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO O IRREPRIBILI

L'anno 2020 il giorno 6 ottobre 2020 ore 16.30 e il giorno 7 ottobre 2020 ore 9.30, nell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Gela si sono riuniti in conferenza di servizi per l'esame delle proposte formulate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela sull'argomento in oggetto i Sigg.ri

1. **Dott.ssa Mirian D'Amore**, Presidente vicario del Tribunale di Gela
2. **Dott. Ferdinando Asaro**, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela
3. **Dott.ssa Silvia Passanisi**, Coordinatore Ufficio GIP/GUP
4. **Avv. Maria Antonia Giordano**, Presidente del CoA di Gela
5. **Avv. Giacomo Ventura**, Presidente della Camera Penale "Eschilo" di Gela
6. **Dott.ssa Carmela Gotadoro**, Funzionario responsabile della Sezione Penale del Tribunale di Gela

Il Presidente del Tribunale, dopo avere salutato i presenti, apre la seduta illustrando l'argomento all'ordine del giorno.

Ricorda al riguardo il Presidente che il locale CoA ha richiesto un incontro evidenziando la eterogeneità delle liquidazioni, a volte senza alcun dettaglio delle singoli voci di tariffa e ricomprendenti altre volte importi inferiori ai minimi della tariffa penale.


Sotto questo profilo aveva auspicato un intervento della Presidenza del Tribunale anche ai fini della stipulazione di un protocollo di Intesa per la uniforme liquidazione degli onorari e per l'accelerazione dei tempi della liquidazione stessa.

E' stata predisposta da parte del CoA una bozza di protocollo trasmessa alla Camera Penale Eschilo che ha fatto pervenire rilievi sulla necessità di rivedere in aumento alcune voci della bozza.

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE
ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI DOVUTI AI
DIFENSORI DEGLI IMPUTATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO O IRREPRIBILI**

PRINCIPI GENERALI

1. E' concordata tra il Tribunale di Gela e l'Ordine degli Avvocati di Gela, di intesa con la Camera Penale "Eschilo" di Gela, l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o dichiarati irreperibili.
2. A tal fine, i difensori che vorranno aderirvi, dovranno formulare l'istanza di liquidazione al termine della discussione (così come oggi avviene per le conclusioni e la nota spese del difensore della parte civile), chiedendo l'applicazione del presente protocollo.
3. La pronuncia del decreto di liquidazione in udienza, alla presenza del difensore, solleverà la cancelleria dalle comunicazioni di rito.
4. Alla tariffa standard, come sopra concordata e di seguito esplicita, dovrà essere aggiunta ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e CP.A. come per legge.
5. L'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione.
6. L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un osservatorio appositamente costituito sulle richieste e sui provvedimenti di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che sin d'ora si raccomanda di voler segnalare.
7. Potranno essere detratte nella misura minima parte degli onorari per le fasi che non hanno avuto luogo(ad esempio, per mancanza di istruttoria, trattandosi di causa senza testi)
8. La tariffa standard concordata e differenziata, in funzione del rito prescelto, secondo la seguente tabella:



TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali

ai sensi dell' art. 129 c.p.p. (ad esempio, prescrizione, oblazione, mancanza o remissione di querela):

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.780,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e Cassa Avvocati.

2. Applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p.:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.800,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.

3. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.1.250,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

4. Processi definiti nelle forme del rito abbreviato condizionato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.1.500,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

N.B.

Poiché, nei casi di giudizio direttissimo, l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato avviene di norma in un momento successivo a quello dello svolgimento del processo, la nota formulata nei termini di cui sopra non sarà depositata in udienza, ma successivamente in cancelleria.



5. Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a tre udienze (adesempio, una udienza di cd. distribuzione e due udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.1.600,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

6. Processi dibattimentali più complessi, oltre le tre udienze fino ad un massimo di cinque, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €. 2.100,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

7. Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):



già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: €.600,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

N.B.

A) Nei processi con parte civile, il difensore della p.c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di 250,00; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto, salvi i procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.



TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

8. Applicazione pena ex art. 444 c.p.p. innanzi al Collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €. 1.200,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

9. Eventuale giudizio abbreviato innanzi al Collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €.1.500,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

10. Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a tre udienze (adesempio, una udienza di cd. distribuzione e due udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €. 2.000,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

11. Processi dibattimentali più complessi oltre le tre udienze fino ad un massimo di cinque, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €.2.400,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

12. Processi innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €.1.600,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

13. Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002

Totale: € 700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

N.B.

A) Nei processi con parte civile, il difensore di parte civile ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di € 300,00; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

14. Processo definito in una sola udienza (ad es., udienza preliminare, escluse le udienze di mero rinvio)


già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002

Totale: € 1.200,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

15. Processi con istruttoria semplice e giudizi abbreviati (fino a tre udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio):

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.300,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.



16. Processi più complessi e giudizi abbreviati più complessi (oltre le tre udienze fino ad un massimo di quattro, escluse soltanto le udienze di mero rinvio):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.800,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.

17. Processo definito con sentenza di applicazione della pena (un'udienza), anche da immediato:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 1.200,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

18. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'opponente ammesso al beneficio)

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €1.100,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

19. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per il non opponente ammesso al beneficio):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

20. Processi sospesi ai sensi dell'art.420 quater, comma 2, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati



INDAGINI PRELIMINARI

21. Sole indagini preliminari senza udienza (ad esempio studio della controversia; sessione in studio con il cliente accesso alla cancelleria del GIP o alla segreteria del PM esame degli atti):

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €400,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

22. Sole indagini preliminari senza udienza, oltre interrogatorio (ad esempio studio della controversia; sessioni in studio con il cliente, accesso alla cancelleria del GIP o alla segreteria del PM esame degli atti; interrogatorio),


già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: €750,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

A) Nei processi con persona offesa, il difensore della p.o. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di €300,00 solo in caso di attività che implicano una sua effettiva partecipazione all'attività; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà in questo caso alla nota un aumento complessivo del 30%.

B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto o fermo, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 30%.

C) In caso di opposizione a decreto penale di condanna il difensore introdurrà in nota anche l'importo di €250,00.



MESSA ALLA PROVA

26. Qualunque sia l'autorità investita e/o la fase del procedimento:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002:

Totale: € 1.000,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati;

INCIDENTE DI ESECUZIONE

Qualunque sia l'autorità che ha reso il titolo esecutivo:

27. Incidente di esecuzione con fissazione udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002

Totale: € 900,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati


28. Incidente di esecuzione senza fissazione udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R.
15/2002

Totale: € 600,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

ATTIVITÀ INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

29) Udienze di pubblica udienza e camerali, già detratta la diminuzione ex art. 106 *bis* D.P.R. 115/2002, riconoscere al difensore la somma di **€ 2.800**, oltre spese non imponibili documentate, rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati;



Le linee guida si applicano solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione, anche per l'espletamento di attività difensiva conclusasi in data antecedente alla sottoscrizione delle stesse, in relazione all'attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al gratuito patrocinio (art. 74 T.L.1 Spese di Giustizia) imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.I.1 S.G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.I.1 S.G.).

Per le istanze di liquidazione già proposte, prima della sottoscrizione del presente documento, il difensore potrà integrare le stesse con specifica richiesta di applicazione delle linee guida.

Nel caso suddetto il decreto di liquidazione sarà notificato nel più breve tempo possibile al difensore a mezzo PEC

Nel decreto il giudice potrà liquidare anche le eventuali spese, se documentate.

Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Per quanto riguarda le istanze di liquidazione relative a procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, il difensore proporrà l'istanza, al Giudice competente, dopo il deposito dell'ordinanza emessa dal Giudice del riesame allegando copia dell'atto d'impugnazione, del verbale d'udienza e dell'ordinanza che decide la fase.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore si impegna altresì ad allegare copia del decreto d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna ad allegare copia del decreto di irreperibilità.



VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, in presenza dei fattori di seguito indicati:

- 1) indennità di trasferta aumento forfettario: € 100,00
- 2) nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art 51 CPP si applicherà un aumento pari al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base;
- 3) pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 30% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base.

IL PRESIDENTE SEZ. PENALE
Dot.ssa Miriam D'Amore

IL GIUDICE
Dot.ssa Silvia Passanisi

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Carmela Gotadoro

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Ferdinando

Avv. Nicolò Fracchiolla
et Partners eoa
11
[Handwritten signature]

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE ONORARIO DIFENSORE DI PARTE
AMMESSA PATROCINIO SPESE DELLO STATO.**

AL TRIBUNALE DI GELA

Dibattimento Monocratico — Sez.

- Dott.

Dibattimento Collegiale — Sez.

- Dott.

Ufficio Giudice Udienza Preliminari

- Dott.

Ufficio Giudice Indagini Preliminari

- Dott.

Il sottoscritto Avvocato
con studio in

del foro di

via

n°

cell.

p.e.c.

difensore di fiducia di

, nat a

elettivamente domiciliato

PREMESSO

- che il proprio assistito è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto depositato da
- che lo scrivente è regolarmente iscritto nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30.5.2002 n. 115;
- che lo scrivente si riconosce nel Protocollo sottoscritto il 2020 e si impegna nella osservanza dei principi ivi indicati,

CHIEDE

la liquidazione del compenso dovuto per la propria attività professionale prestata nella fase:

delle INDAGINI PRELIMINARI

dell'UDIENZA PRELIMINARE,

del

DIBATTIMENTO, dell'ESECUZIONE nel periodo compreso tra e il



12/11

, e, nello specifico, trattandosi di rito:

MONOCRATICO, COLLEGIALE,

della somma di euro
predetto protocollo di intesa.

di cui al punto della tabella allegata al

Allega alla presente copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e si impegna a formalizzare la presente istanza a mezzo del sistema telematico dell'Amministrazione Giudiziaria (STAMM).

Gela, li

Avv.

13


TRIBUNALE DI GELA
DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Giudice Dott.

letta la superiore istanza presentata in data odierna
dall'Avvocato
nella qualità di difensore di

- ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto ivi allegato
- difensore di ufficio (che non è stato pagato dall'assistito opportunamente escusso o che ha difeso un soggetto irreperibile)
- ammesso a programma di protezione

esaminati gli atti e ritenuta la corrispondenza delle attività prestate dal predetto difensore con quelle di cui al n. del Protocollo vigente presso il Tribunale di Gela approvato il 2020.

LIQUIDA

a favore dell'istante summenzionato e per le causali sopra indicate la complessiva somma di euro già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R.

115/2002, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per quelli di cui all'art. 177 D.P.R. 115/2002.

Gela, li

IL GIUDICE



TRIBUNALE DI GELA
DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Il collegio composto dai Dott.

, Presidente

Dott.

, Giudice

Dott.

, Giudice

letta la superiore istanza presentata in data odierna dall'avvocato

, nella qualità di difensore di

ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto ivi allegato

difensore di ufficio (che non è stato pagato dall'assistito opportunamente escusso o che ha difeso un soggetto irreperibile)

ammesso a programma di protezione

esaminati gli atti e ritenuta la corrispondenza delle attività prestate dal predetto difensore con quelle di cui al n. del Protocollo vigente presso il Tribunale di Gela approvato il 2020.

LIQUIDA

a favore dell'istante summenzionato e per le causali sopra indicate la complessiva somma di euro già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per quelli di cui all'art. 177 D.P.R. 115/2002.

Gela, li

IL PRESIDENTE

